

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-quater N. 120

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **LEZZA**, per la maggioranza)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SELVA

pendente innanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma
(proc. n. 13010/05 RGNR)

Presentata alla Presidenza il 19 gennaio 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione avanzata in data 6 ottobre 2005 dall'on. Gustavo SELVA nell'ambito del procedimento penale n. 13010/05 pendente presso il tribunale di Roma.

La querela che dà origine al procedimento è stata sporta dalla dottoressa Clementina Forleo, magistrato addetto alle funzioni di giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano, Come ampiamente noto, la dottoressa Forleo si è resa evidente alle cronache nazionali per avere in data 24 gennaio 2005 emanato una sentenza nella quale — all'esito del giudizio abbreviato celebrato a carico di cinque imputati accusati di violazione del testo unico delle leggi sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), di ricettazione e di associazione con finalità di terrorismo — ha ritenuto di non ravvisare la sussistenza di quest'ultimo reato.

Secondo quanto si è appreso dalle notizie di stampa, i motivi che hanno portato la dottoressa Forleo a escludere nei confronti di alcuni degli imputati l'ipotesi di associazione con finalità di terrorismo stavano nell'aver costei distinto la nozione di «terrorismo» da quella di «resistenza» o di «guerriglia». Avendo ritenuto sussistere nel caso di specie, come attinente alla situazione irachena la seconda e la terza e non la prima il magistrato ha pronunciato una sentenza di assoluzione. Successivamente il ministro dell'interno, on. Pisanu, ha disposto l'espulsione di uno degli imputati, Mohamed Daki, ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 286 del 1998. Peraltro, essendo il Daki sottoposto a procedimento penale, per l'esecuzione dell'espulsione occorreva il «nulla osta», che però la dottoressa Forleo non ha concesso.

L'on. Selva viene querelato dalla dottoressa Clementina Forleo per avere inserito alcuni periodi a lei riferiti in un suo articolo pubblicato sul *Secolo d'Italia* il 26 gennaio 2005 dal titolo *Quei magistrati con la kefiah che scambiano vittime e assassini*.

Sentito nel corso dell'esame presso la Giunta in data 26 ottobre 2005, l'on. Gustavo SELVA ha fatto presente di essere stato querelato dalla dottoressa Clementina Forleo per opinioni che egli ha espresso nella doppia veste di commentatore politico e parlamentare, qualità entrambe che gli dovrebbero garantire l'immunità. Nell'articolo oggetto del procedimento egli aveva criticato i concetti — che il magistrato aveva espresso nella sua sentenza — di «popolo oppresso» e di «guerriglia», i quali non gli sembravano e non gli sembrano attagliarsi alla situazione irachena. Ha inoltre affermato di aver volutamente enfatizzato gli effetti estremi dell'impostazione della dottoressa Forleo a scopi di critica politica. Tant'è vero che nel suo articolo ha scritto testualmente: «*Anche in questa occasione la mia può apparire una forzatura polemica, ma in presenza di avvenimenti tanto violenti mi sembra che la chiarezza debba prevalere sul detto e [il] non detto*».

In tale articolo in buona sostanza, per un verso, l'on. Selva ricordava il sacrificio del maresciallo dell'esercito Simone Cola, morto per un incidente all'elicottero su cui viaggiava in Iraq; e per l'altro criticava quei capi di governo che non partecipano allo sforzo militare al fianco degli Stati Uniti e del Regno Unito.

In tale contesto di confronto tra visioni e scelte politiche opposte l'on. Selva ha criticato anche la pronuncia del giudice Forleo in ordine alla richiesta di rinvio a giudizio di un cittadino marocchino anche

per il reato di associazione con finalità di terrorismo.

Come è noto, anche a questa Giunta per via delle analoghe richieste d'insindacabilità avanzate dai deputati Di Luca e Cicchitto, la predetta dottoressa Forleo aveva ritenuto che la guerriglia in Iraq non potesse definirsi ai fini dell'articolo 270-bis del codice penale « terrorismo ». È noto altresì che tale pronuncia ha sollevato legittime e diffuse perplessità alle quali l'on. Selva si è associato anche in qualità di attento e qualificato osservatore delle vicende internazionali, essendo peraltro Presidente della Commissione esteri della Camera dei deputati.

Nell'affermazione per cui il giudice Forleo avrebbe scambiato vittime con assassini e che ella sarebbe un giudice con

la *kefiah* non si vedono francamente elementi offensivi ma la mera critica politica, neanche delle più aspre. È poi evidente che l'on. Selva non si sia spinto oltre la critica di un comportamento concreto, quale è un'ordinanza giurisdizionale e non abbia usato il cosiddetto *argumentum ad hominem*, che la Corte di cassazione ritiene illegittimo e determinante per l'integrazione del reato di diffamazione.

Per questi motivi, a maggioranza, la Giunta, nella seduta del 18 gennaio 2006, ha deliberato nel senso che i fatti concernono espressioni inerenti all'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Giuseppe LEZZA,
relatore per la maggioranza.